

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI PROFESSIONALI

**SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI
PRINCIPALI INTERVENTI DEL MASTER PLAN 2014-2029 DELL'AEROPORTO DI
FIRENZE**

L'anno Duemilasedici il giorno ... del mese di ... in Firenze negli uffici amministrativi della Toscana Aeroporti S.p.A presso l'Aeroporto "A. Vespucci" di Firenze:

TRA

Toscana Aeroporti S.p.A. (di seguito denominato "TA" o "Committente"), con sede legale in Via del Termine, 11 - 50127 Firenze, Partita IVA e Codice Fiscale 00403110505, in persona del Dr. Vittorio Fanti, in qualità di consigliere delegato munito di idonei poteri,

E

La Società(di seguito denominato "Appaltatore" o "Affidatario"), rappresentata da nato a ... il ..., il quale interviene al presente atto in qualità di rappresentante legale della Società con sede legale in ... a ... CAP ... Provincia di ..., iscritta al Registro delle imprese di ... con numero di Repertorio Economico Amministrativo ... ed avente codice fiscale ... e P. IVA

PREMESSO

- che TA, in qualità di Ente Aggiudicatore, ha indetto ed effettuato una procedura aperta di selezione di un soggetto cui affidare, in regime di appalto, l'espletamento dei servizi di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva dei principali interventi del Master Plan 2014-2029 dell'Aeroporto di Firenze, meglio descritti nel proseguo;
- che in data 24 marzo 2015 ENAC ha avviato l'iter procedurale per il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul Master Plan 2014-2029 dell'Aeroporto di Firenze;

- che a conclusione della procedura di VIA verrà attivata da ENAC la procedura di Conformità Urbanistica ai sensi dell'art. 81 del DPR n. 616/77 presso il Ministero delle Infrastrutture;
- che successivamente all'emissione del provvedimento di Conformità Urbanistica, ENAC emetterà il dispositivo formale di approvazione del Master Plan 2014-2029 che comporta dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e di urgenza degli interventi inclusi nel piano;
- che TA con bando di gara inviato all'ufficio pubblicazioni dell'U.E. in data XX.XX.2016, pubblicato quindi su Gazzetta Ufficiale, su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 2 quotidiani a tiratura regionale e sul sito della TA www.toscana-aeroporti.com, ha bandito la gara pubblica europea per l'affidamento del servizio di cui in oggetto;
- che nel bando di gara è stato richiesto alle Imprese di presentare l'offerta entro le ore 13.00 del giorno XX.XX.2016;
- che l'Appaltatore ha fatto pervenire in tempo utile e secondo le modalità previste dal "Disciplinare di gara" la propria offerta;
- che la gara, con la conseguente graduatoria, è stata esperita in seduta pubblica il giorno XX.XX.2016, giusto verbale redatto dalla commissione di gara appositamente nominata da TA;
- che la TA, in data XX.XX.2016, aggiudicava in via definitiva l'affidamento dei servizi in oggetto all'Appaltatore;
- che l'offerta economica e l'offerta tecnica presentate in sede di Gara dall'Appaltatore sono allegate al presente contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- che TA intende affidare all'Appaltatore l'esecuzione di tali attività;
- che l'Appaltatore ha presentato le polizze assicurative richieste e tutta la documentazione richiesta dal Disciplinare ai fini della stipula;
- che l'Appaltatore ha verificato e comprovato, prima dell'inizio dell'attività, il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, della Società e dei propri addetti impiegati nell'appalto, previsti dalla legge, dai regolamenti e dalle normative in materia per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

I signori comparenti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 RICHIAMO DELLE PREMESSE E DISPOSIZIONI APPLICABILI

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività valgono le modalità, le norme generali

e le specifiche di cui agli articoli seguenti, nonché le disposizioni, prescrizioni tecniche previste dalle leggi vigenti, nonché le disposizioni funzionali ed operative impartite dall'E.N.A.C. e dal Responsabile del Procedimento.

ART. 2 OGGETTO

Il contratto ha per oggetto la verifica della progettazione definitiva ed esecutiva dei principali interventi del Master Plan 2014-2029 dell'Aeroporto di Firenze così come descritto nel Capitolato Prestazionale.

ART. 3 OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA

Le attività oggetto dell'affidamento hanno la finalità di:

- garantire ed accertare i requisiti di appaltabilità, di conformità tecnica alla normativa e di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'opera senza prolungare, per quanto possibile, i tempi della progettazione integrando e supportando le conoscenze del gruppo di progettazione attraverso la raccolta di dati, documenti, informazioni e strumenti tecnici e normativi;
- garantire la coerenza fra:
 - le scelte progettuali e le relative soluzioni tecniche nel passaggio fra successivi livelli di progetto,
 - i contenuti tecnici e i contenuti economici dell'intervento,
 - il progetto e la pianificazione temporale dell'intervento,
 - le scelte tecniche adottate e le indicazioni del piano di sicurezza,
 - le scelte tecniche adottate e le indicazioni del piano di manutenzione,
- Prevenire errori o carenze che possano giustificare la formulazione di riserve da parte dell'impresa appaltatrice o che rendano necessarie integrazioni al progetto o varianti in corso d'opera, con conseguente incremento dei costi di progettazione e costruzione.

ART. 4 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il contratto troverà esecuzione durante tutto il periodo di efficacia del piano di sviluppo aeroportuale, presumibilmente in un arco di 60 mesi, tenuto conto di quanto richiamato nel Capitolato Prestazionale agli art. 5 e 6.

L'incarico verrà sviluppato nel pieno e puntuale rispetto delle prescrizioni di cui al "Capitolato Prestazionale" (di seguito anche "Capitolato") e nell'Offerta Tecnica

preventivamente sottoscritte in termini impegnativi dall'Appaltatore in sede di selezione del contraente ed integralmente richiamate come allegati al presente contratto.

Le prestazioni relative alle attività di verifica dei Progetti definitivi ed esecutivi saranno affidate, ad esclusivo giudizio di TA, solo in assenza di situazioni di incompatibilità, per come definite dalla legge, ed in particolare all'art. 26 del D.Lgs 50/2016, tra il soggetto affidatario del servizio di verifica e i soggetti coinvolti nelle progettazioni, senza che ciò dia diritto ad alcuna pretesa economica da parte del soggetto affidatario del servizio.

Resta, altresì, stabilito che l'importo relativo alla prestazione parziale, come sopra determinato per ciascuno dei due livelli di progettazione previsti, sarà corrisposto solo nel caso di effettiva esecuzione del relativo servizio parziale di verifica; pertanto il contratto potrà avere un'esecuzione anche solo parziale, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretese al pagamento dell'intero corrispettivo, indennizzi o quant'altro, nel caso in cui per qualsiasi motivo la Committente decida di non sottoporre a verifica uno o più progetti.

Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro di Verifica sarà l'ing./arch., il quale rappresenterà tutto il gruppo di verifica e intratterrà i rapporti con TA e il gruppo di progettazione, sia dal punto di vista contrattuale sia da quello organizzativo che infine da quello tecnico-scientifico. Il Coordinatore sottoscriverà tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo. La struttura del gruppo di verifica sarà incentrata sull'individuazione di alcune specifiche figure con precisi ruoli e rapporti gerarchici sia nei rapporti interni al gruppo di verifica stesso sia nei rapporti con TA. Esso sarà costituito da esperti dei diversi ambiti disciplinari riscontrabili nel progetto oggetto di verifica. La composizione del gruppo di verifica dovrà essere comunicata a TA entro 5 giorni dall'attivazione del servizio e potrà essere integrata, previa comunicazione ai responsabili di TA qualora se ne riscontrasse la necessità durante lo svolgimento dell'incarico.

Per quanto sopra, si precisa che, le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate, sia singolarmente che nella loro totalità ed anche in fasi successive, a seguito di apposite comunicazioni scritte di TA ad insindacabile giudizio di quest'ultima e senza che l'Appaltatore abbia nulla da pretendere.

In tal senso, tutti i riferimenti che seguono nel presente contratto si intendono citati per completezza ma eseguibili solo a seguito delle apposite preventive comunicazioni di TA citate al capo precedente. L'Appaltatore dovrà svolgere l'incarico nel rispetto della normativa vigente al momento dell'avvio di ciascuna verifica.

ART. 5 CORRISPETTIVO

L'importo complessivo del presente contratto è di € , al netto degli oneri previdenziali CNPAIA e dell'IVA nelle aliquote di legge. L'importo del contratto è quello derivante dall'offerta economica presentata dall'Appaltatore e grazie alla quale lo stesso si è aggiudicato la procedura selettiva.

L'importo complessivo di cui sopra si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, pertanto ogni errore di valutazione, previsione o incompletezza, anche se non rilevato prima della presentazione dell'offerta, si intende a completo rischio e carico dell'Appaltatore stesso.

Le stime degli interventi potranno essere suscettibili di modifica (in aumento od in diminuzione) in relazione alle eventuali prescrizioni che potranno essere espresse sia in fase di Valutazione di Impatto Ambientale e sia nella successiva Conferenza dei Servizi.

Qualora i lavori oggetto delle prestazioni siano appaltati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nessun indennizzo o maggior compenso sarà dovuto all'Appaltatore in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile all'intervento in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario dei lavori.

Ferme restando le condizioni sopra descritte, il corrispettivo sarà adeguato esclusivamente nei seguenti casi:

- affidamento di prestazioni accessorie non previste in origine;
- variazione dell'importo contrattuale dei lavori relativi ai macrogruppi di intervento superiore al 10% (dieci per cento) rispetto a quanto stimato e riportato nella precedente tabella.

In tali casi il corrispettivo sarà adeguato con l'applicazione del D.M n°143 del 31 Ottobre 2013 tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara.

Nell'adeguamento degli importi non sarà tenuto conto delle somme a disposizione dell'amministrazione, bensì dei soli costi relativi all'esecuzione dei lavori ed ai costi della sicurezza.

ART. 6 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo verrà pagato in occasione della verifica di ogni singolo progetto, definitivo od esecutivo, con le modalità di seguito descritte:

- 20% all'affidamento di ciascuna singola verifica;
- 40% al termine delle attività di verifica della progettazione definitiva relativa a ciascuna singola verifica;
- 30% al termine delle attività di verifica della progettazione esecutiva relativa a ciascuna singola verifica dopo la relativa approvazione tecnica;
- 10% al collaudo provvisorio relativa a ciascun intervento.

I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura entro 30 gg data fattura fine mese, subordinatamente all'assenza di impedimenti legali dovuti all'Appaltatore.

ART. 7 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente accordo, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. In particolare, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o forniture del presente contratto, nonché ad includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto nel presente articolo, nonché la pattuizione di cui all'ultimo capoverso del presente articolo. L'appaltatore è tenuto a comunicare, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto/i dedicato/i. L'elemento identificativo da riportare negli strumenti di pagamento è il seguente:

CIG

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di Toscana Aeroporti SpA, ai sensi di legge o ai sensi del presente contratto, le Parti convengono che il presente accordo si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.:

(i) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

(ii) in tutti i casi in cui nei contratti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o forniture del presente accordo non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i."

Nelle ipotesi sopra regolamentate, la risoluzione si verificherà di diritto senza necessità di inviare apposita comunicazione scritta e, fatto salvo, in ogni caso il diritto di Toscana Aeroporti SpA agli interessi di mora, penali previste nel contratto ed al risarcimento di ogni eventuale danno.

L'Appaltatore, in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, Legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente Toscana Aeroporti SpA e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 8 PERSONALE E SICUREZZA SUL LAVORO

Nello svolgimento dell'attività l'Appaltatore potrà avvalersi di personale alle proprie dipendenze, secondo le istruzioni e le direttive che lo stesso impartirà, in piena e totale autonomia, senza che possa configurarsi alcun vincolo di subordinazione di detto personale con TA. Il Personale utilizzato dovrà essere in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

L'Appaltatore provvederà sotto la propria responsabilità all'osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti relative al personale utilizzato esonerando pertanto espressamente TA da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo con riferimento sia alla parte retributiva che normativa del rapporto. Il personale dell'Appaltatore dovrà

osservare le disposizioni di legge nonché le ordinanze emesse dalla competente Autorità Aeroportuale in materia di circolazione di persone e/o cose in area doganale.

Qualora, nel corso della attività descritte, si ravvisi la necessità per l'Appaltatore di accedere in modo continuativo ed autonomo alla aree sterili, il personale addetto dovrà esporre il tesserino di permesso ENAC di accesso all'aeroporto rilasciato dal competente ufficio pass di Toscana Aeroporti SpA. In tal caso, l'Appaltatore provvederà a sostenere i costi relativi all'emissione dei necessari Pass aeroportuali onde consentire la piena operatività dei propri incaricati in ogni ambito aeroportuale.

L'Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.

ART. 9 RESPONSABILITÀ

Con l'accettazione del presente incarico, l'Appaltatore assumerà la piena responsabilità del buono e puntuale espletamento dell'attività professionale in oggetto tenendo indenne TA da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, ivi compresi eventuali danni a terzi per imperizia, imprevidenza o negligenza dei Professionisti e del personale da questi impiegato per l'espletamento dell'incarico.

Parimenti l'Appaltatore assumerà ogni responsabilità relativa ad eventuali violazioni di legge originanti o correlate ad azioni dei suoi dipendenti o incaricati e si impegna a sollevare TA da eventuali pretese, citazioni o provvedimenti di qualsiasi genere conseguenti o connesse a dette violazioni. Per quanto qui non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento a quanto già previsto nel "Disciplinare di Gara", "Capitolato Prestazionale" e ogni altro documento di gara che formano parte integrante e sostanziale dell'accordo, ed alle vigenti disposizioni di legge. Con la sottoscrizione del presente, il contraente dichiara, inoltre:

- di avere un Direttore Tecnico abilitato per legge, ove previsto;
- di indicare quale coordinatore del gruppo di lavoro di verifica l'Ing./Arch. _____ abilitato all'espletamento dello specifico incarico affidato;
- di essere edotta delle difficoltà che tale incarico comporta;

- che non intrattiene e non intratterrà, per la durata del presente incarico, altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidatole;

- di garantire la massima collaborazione con le figure professionali coinvolte e correlate allo svolgimento dell'incarico operandosi per una corretta e proficua prosecuzione delle attività e dei servizi.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, l'Appaltatore si impegna - nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto - ad attenersi rigorosamente a quanto previsto nel Codice Etico e nel Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ("Modello 231") adottato da Toscana Aeroporti SpA medesima ai sensi del D. Lgs 231/01. In caso di violazioni in merito a quanto sopra riconducibili alla responsabilità dell'Appaltatore sarà facoltà di TA, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Con l'accettazione del presente incarico, l'Appaltatore assumerà la piena responsabilità dell'ottimale e puntuale espletamento dell'attività professionale in oggetto tenendo indenne TA da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, ivi compresi eventuali danni a terzi per imperizia, imprevidenza o negligenza dei Professionisti e del personale da questi impiegato per l'espletamento dell'incarico. TA prende espressamente atto che l'Appaltatore presta la propria attività secondo criteri di diligenza professionale. L'Appaltatore assume la piena responsabilità per tutte le attività connesse con l'espletamento dell'incarico in oggetto, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. In particolare l'Appaltatore si assume ogni responsabilità relativa ad eventuali violazioni di legge originate da azioni ed omissioni di essi o dei loro dipendenti e/o collaboratori incaricati e si impegnano a sollevare TA da eventuali pretese, citazioni o provvedimenti conseguenti a dette violazioni ed omissioni.

ART. 10 TEMPISTICA DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO E PENALI

Il contratto troverà esecuzione durante tutto il periodo di efficacia del piano di sviluppo aeroportuale, presumibilmente in un arco di 60 mesi, tenuto conto di quanto richiamato nel Capitolato Prestazionale agli art. 5 e 6.

La prestazione di Verifica dovrà essere eseguita e completata nei seguenti tempi:

- Attività di verifica del Progetto Definitivo di uno o più interventi: 45 giorni solari consecutivi (salvo il minore termine offerto dall'Appaltatore in sede di gara) dalla data di consegna formale della documentazione progettuale completa da parte del RUP di TA;

- Attività di verifica del Progetto Esecutivo di uno o più interventi: 45 giorni solari consecutivi (salvo il minore termine offerto dall'Appaltatore in sede di gara) dalla data di consegna formale della documentazione progettuale completa da parte del RUP di TA.

Il tempo complessivo previsto per l'attività di verifica, suddiviso come in precedenza indicato per le due fasi della progettazione, è da intendersi comprensivo anche del tempo da destinare all'esame degli eventuali adeguamenti apportati dal Gruppo di progettazione e/o dai Progettisti, a seguito delle richieste di integrazione da parte del soggetto verificatore e delle riunioni di verifica con il Responsabile Unico del Procedimento, i rappresentanti dell'amministrazione dell'Ente attuatore e degli altri Enti istituzionali di riferimento. Sono fatte salve eventuali richieste di proroga dei termini suddetti formulate dall'Aggiudicatario e giustificate da motivate esigenze che verranno valutate dalla Committente.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine contrattuale previsto per l'esecuzione del servizio, sarà facoltà di TA applicare una penale pari all'1 per mille dell'importo di aggiudicazione del servizio, con riferimento sia al termine sia al relativo compenso parziale stabiliti per ciascuna delle due fasi di verifica della progettazione (definitiva ed esecutiva) in cui risulta articolata l'intera prestazione.

L'IMPORTO TOTALE DELLE PENALI NON PUÒ SUPERARE IL 10% (DIECI PER CENTO) DEL CORRISPETTIVO PREVISTO PER OGNI SINGOLA PRESTAZIONE DI VERIFICA O IL 10% (DIECI PER CENTO) DEL CORRISPETTIVO COMPLESSIVO. SUPERATA UNA DI TALI MISURE LA COMMITTENTE AVRÀ LA FACOLTÀ DI RISOLVERE IL CONTRATTO IN DANNO ALL'AFFIDATARIO AI SENSI DELL'ART. 108 DEL D.LGS 50/2016. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dalla Committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che la Committente debba sostenere per cause imputabili all'Affidatario.

ART. 11 ASSICURAZIONI E GARANZIE

L'Appaltatore ha presentato polizza di responsabilità civile professionale estesa al danno dell'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica. La polizza dovrà avere un massimale pari a €. 2.500.000,00 e dovrà essere rilasciata dai soggetti abilitati indicati dal D.M. n.123/2004.

Nel caso di polizza specifica, limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo dei lavori di realizzazione dell'opera.

Nel caso in cui l'affidatario dell'incarico di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di durata di cui sopra.

L'Appaltatore ha altresì prodotto a TA una garanzia fidejussoria pari alla percentuale indicata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. TA ha il diritto di valersi della cauzione anche: (i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore; (ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta di TA e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 Codice Civile. In caso di escussione totale o parziale della garanzia, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto; in mancanza TA tratterà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

La presentazione della garanzia non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all'importo della cauzione.

ART. 12 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono da intendersi a carico dell'Appaltatore, oltre a quanto previsto nel Capitolato Prestazionale e negli allegati al presente contratto, i seguenti oneri ed obblighi che, in quanto valutati, non daranno luogo ad alcun incremento dell'importo contrattuale:

- la conoscenza delle condizioni ambientali, sopportando gli eventuali oneri conseguenti alla sopravvenienza di elementi non valutati in fase di offerta;
- il rispetto delle disposizioni particolari che regolano le attività nell'Aeroporto A. Vespucci di Firenze;
- gli oneri economici relativi ai tesserini di accesso rilasciati da Toscana Aeroporti SpA. Alla scadenza del contratto, ovvero in caso di recesso, risoluzione o estinzione anticipata, per qualsiasi motivo, dello stesso, l'Appaltatore dovrà immediatamente restituire i tesserini a Toscana Aeroporti SpA;
- gli oneri economici relativi all'effettuazione del corso di formazione in materia di sicurezza aeroportuale, previsti dal Programma Nazionale di Sicurezza (solo per accesso aree sterili);
- l'osservanza scrupolosa di tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, assumendosi ogni responsabilità, a tutti gli effetti, verso i propri dipendenti e terzi in genere, per qualsiasi infortunio si dovesse verificare durante l'esecuzione delle attività in ogni caso di inosservanza della suddetta normativa. Pertanto, l'Appaltatore dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e condizioni atte ad evitare infortuni, secondo la normativa vigente. TA resterà esente da qualsiasi

responsabilità relativa alla sicurezza del lavoro, che farà capo esclusivamente all'Appaltatore;

- sostenere le spese per i viaggi, trasporti locali, trasferte, vitto e alloggio per il proprio personale, nonché gli oneri conseguenti all'applicazione del D. Lgs. 277/91 e norme sulla sicurezza e protezione dei lavoratori;
- qualsiasi altro onere, anche se non espressamente citato, comunque necessario per eseguire il servizio a perfetta regola d'arte.

ART. 13 SUBAPPALTI - CESSIONI

Considerata la natura delle prestazioni, non è consentito il subappalto. E' vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura non riconosciuta ed autorizzata da TA. Inoltre è tassativamente vietata la cessione totale o parziale dei diritti nascenti dal presente atto a qualunque titolo, anche gratuito.

ART. 14 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO

Fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, TA si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nell'eventualità di:

- a) esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa "Antimafia";
- b) sospensione dei servizi senza giustificato motivo;
- c) frode nell'esecuzione dei servizi;
- d) manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) subappalto abusivo;
- g) cessione anche parziale del contratto e/o dei crediti da esso derivanti;
- h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto.

TA si riserva altresì di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa la sola comunicazione a mezzo lettera Raccomandata A.R. ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di TA ai sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, le Parti convengono che il Contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile:

- a) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- b) in tutti i casi in cui nei contratti con i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi del presente Contratto non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i."

In tutti i suddetti casi di risoluzione, TA sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. In caso di risoluzione del contratto TA potrà procedere:

- a) all'affidamento dei servizi al secondo in graduatoria ovvero a terzi e all'Appaltatore inadempiente verrà addebitato l'eventuale maggior costo del nuovo affidamento;
- b) all'incameramento del deposito cauzionale definitivo salve, comunque, l'applicazione delle penali previste e il risarcimento del maggior danno.

Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Trovano, in ogni caso, applicazione gli artt. 108 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Fermo restando quanto sopra, si richiamano, altresì, gli articoli del Capitolato Prestazionale in cui è prevista la risoluzione del contratto.

TA si riserva inoltre la facoltà di recedere in qualunque tempo dal Contratto, previo il pagamento dei servizi eseguiti, comunicandolo all'Appaltatore con preavviso scritto di almeno 20 giorni ai sensi dell'art. 109 D.lgs. 50/2016.

ART. 15 LIQUIDAZIONE – FALLIMENTO

In caso di liquidazione dell'Appaltatore, il presente contratto sarà automaticamente risolto, salvo il diritto di TA di ottenere dal liquidatore i danni che le potessero derivare.

In caso di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa dell'Appaltatore, il presente contratto sarà risolto di diritto all'atto della sentenza dichiarativa, con esclusione del subentro del Curatore nel contratto stesso, salvo diversi accordi tra il Curatore e TA.

ART. 16 MODIFICAZIONI ASSETTI PROPRIETARI - CESSAZIONE ATTIVITÀ

Ferma restando l'inceditibilità del presente contratto, si precisa che:

- le modifiche negli assetti proprietari conseguenti a cessione/affitto di azienda/ramo d'azienda nonché ad atti di trasformazione, fusione e scissione dell'Appaltatore, non hanno effetto nei confronti di TA finché non siano state alla stessa comunicate al fine della verifica del possesso da parte del cessionario ovvero del soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, dei requisiti di qualificazione richiesti in sede di affidamento. Nei sessanta giorni successivi TA potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi del medesimo qualora non risultino sussistere i requisiti di cui sopra nonché quelli richiesti all'art. 10-sexies L. 575/65 e s.m.i. (normativa antimafia). Decorso i sessanta giorni senza opposizioni da parte di TA, il subentro all'Appaltatore produrrà i suoi effetti;
- in caso di trasferimento, affitto d'azienda o di ramo di azienda da parte dell'Appaltatore, o degli organi della procedura concorsuale, il subentro dell'Appaltatore sarà comunque subordinato alle verifiche di cui al precedente punto 1;
- ai fini dell'espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia, l'Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare a TA le variazioni che dovessero intervenire nei propri organismi tecnico/amministrativi;
- in caso di cessazione dell'attività costituente l'oggetto sociale dell'Appaltatore, il contratto sarà risolto automaticamente. In tutti i casi sopra elencati, è fatto salvo il diritto di TA al risarcimento dei danni che le dovessero derivare.

ART. 17 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si fa rinvio alle norme del Titolo VI Capo I del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 18 NORMATIVA ANTIMAFIA

La validità del presente contratto è subordinata all'assenza di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla normativa "antimafia" (Legge n. 575/65 e s.m.i.). La sopravvenienza di tali provvedimenti o procedimenti, in qualsiasi momento accertata, sarà causa di immediata risoluzione del presente contratto, senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo.

ART. 19 REGIME DI SEGRETEZZA, PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI E RISERVATEZZA

L'Appaltatore è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona od Ente non autorizzato da TA. per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui fosse venuto a conoscenza o che fossero stati comunicati in virtù del presente incarico. Tutti gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà della Committente e nulla potrà essere divulgato all'esterno senza esplicito consenso scritto rilasciato da TA. L'Appaltatore è consapevole, in virtù del rapporto che lo lega a TA ed indipendentemente dall'uso tali informazioni, della necessità di evitare di rendere dichiarazioni e/o comunicazioni aventi ad oggetto l'attività di TA. In ragione del rapporto che lo lega a TA ed indipendentemente dagli obblighi afferenti le Informazioni Riservate della Società, L'Appaltatore si impegna a non prendere posizione, a non rilasciare, anche in forma di semplice opinione, dichiarazioni, interviste, comunicati e a non discutere con qualsiasi persona, ditta, società, associazione e/o altro ente dotato o meno di personalità giuridica argomenti aventi ad oggetto attività di interesse di TA, ancorché gli stessi non abbiano come contenuto, o non presuppongano l'uso di Informazioni Riservate della Società. L'obbligo di riservatezza non si applica relativamente alla possibilità di citare gli estremi del presente contratto (oggetto del contratto, progetto oggetto di verifica, committente, progettista, importo lavori del progetto verificato, importo del servizio affidato mediante il presente contratto) a fini di referenza aziendale.

ART. 20 TRATTAMENTO DATI PERSONALI DA PARTE DI TA

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, TA procederà al trattamento dei dati personali. I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti agli adempimenti di legge. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in

adempimenti ad obblighi di legge. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno la facoltà di esercitare i diritti di cui all' art. 7 ed 8 del D.Lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento è la Committente TA con sede legale in via del Termine 11, Firenze.

ART. 21 TRATTAMENTO DATI PERSONALI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara di:

- aver ottemperato alle previsioni del D.Lgs. n.196/2003 (codice sulla Privacy) sul trattamento dei dati personali. In particolare dichiara di: aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla predetta legislazione;
- aver provveduto a formare il personale interno destinato al trattamento dei dati e di mantenere adeguata la formazione a seguito di aggiornamenti normativi;
- aver provveduto a porre in essere tutte le misure minime ed idonee alla tutela dei dati personali acquisiti durante il normale svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, compresi i dati personali di terzi ricevuti da TA. Dei predetti dati è vietata la diffusione e la comunicazione a terzi senza preventiva ed esplicita autorizzazione scritta da parte di TA.
- aver provveduto, se previsto, alla nomina del Responsabile/i del trattamento dei dati personali e dell'Amministratore di Sistema, di cui si impegna a comunicare i nominativi a TA contestualmente alla firma del presente contratto, mantenendo comunque l'obbligo a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione;
- aver provveduto alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali;
- aver realizzato idonee informative agli interessati.

ART. 22 FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia relativa alla esecuzione e/o alla interpretazione del presente incarico sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

ART. 23 RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa in vigore, il Responsabile, dell'esecuzione del Contratto per TA è il..... Ing.. .., e-mail, telefono

ART. 24 DISPOSIZIONI GENERALI

Cause di forza maggiore

Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, che la Parte interessata dalla suddetta forza maggiore provi, ai sensi dell'articolo 1218 del Cod. Civ., essere imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori dal proprio controllo e il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili alla suddetta Parte e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali.

Variazioni al testo del Contratto o agli Allegati

Nessuna delle Parti può, senza preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte, apportare al Contratto (ivi inclusi gli allegati), o ai termini in esso contenuti modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura ed entità.

Validità delle clausole contrattuali e tolleranza

L'eventuale tolleranza di una Parte all'inadempimento dell'altra Parte ad una o più clausole del Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal Contratto.

La invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto, non avrà come effetto la invalidità e/o inefficacia dell'intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle Parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.

ART. 25 ALLEGATI E NORMA DI RINVIO

- a) Capitolato Prestazionale e relativi allegati;
- b) Relazione tecnica presentata
- c) Offerta economica presentata;

Norma di rinvio

Si richiamano, infine, tutte le disposizioni previste nel Capitolato Prestazionale e relativi allegati, da intendersi pienamente applicabili e vincolanti per l'Appaltatore e l'Appaltante. L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni e clausole previste dal presente Contratto e relativi allegati. Le Parti si danno

reciprocamente atto che il presente Contratto e ciascuna delle previsioni in esso contenute sono state interamente negoziate, con la conseguenza che non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Firenze, lì

Toscana Aeroporti SpA

L'Appaltatore